



P.P. CH-3003 Bern, ESTV/MWST

ASSOCIAZIONE INDUSTRIE TICINESI
SERVIZI, SEGRETERIA
CORSO ELVEZIA 16
CASELLA POSTALE 5130
6901 LUGANO

N. IVA	CHE-108.155.575 IVA
Nostro riferimento	343689 / BTI 5192
Persona di contatto	Mariano Betulli
Telefono	0584657693
Fax	0584757145
Indirizzo	Schwarztorstrasse 50 3003 Berna
Internet	www.estv.admin.ch
Vostro riferimento	
Vostra comunicazione del	12 luglio 2016
Lettera n.	112943

Berna, 28 luglio 2016

Precisazioni in merito alla nostra lettera del 18 luglio 2016 sulla tassa di collegamento sui parcheggi

Egregi Signori,

In merito alle questioni sul trattamento fiscale della nuova tassa di collegamento sui parcheggi che verrà introdotta in Ticino dal 1° agosto 2016 e che verrà probabilmente riversata dalla maggioranza delle imprese ai propri dipendenti che usufruiscono dei parcheggi, dopo la presa di posizione dell'AFC, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo concernente il certificato di salario, vi precisiamo quanto segue.

Considerazioni IVA

Soltanto quando un datore di lavoro mette a disposizione del personale dei **parcheggi a titolo gratuito al luogo di lavoro**, non è dovuta alcuna imposta in base all'art. 47 cpv. 3 OIVA. Per contro, se i dipendenti utenti dei parcheggi devono pagare un qualsiasi importo all'impresa relativo al parcheggio, tale controprestazione è imponibile all'aliquota normale dell'8%. A quel punto, la messa a disposizione del parcheggio rappresenta **una prestazione a titolo oneroso** del datore di lavoro al dipendente. Di conseguenza, l'imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta in base all'art. 24 cpv. 1 LIVA. La controprestazione comprende segnatamente anche il risarcimento di tutte le spese, **fatturate separatamente o meno**, nonché i tributi di diritto pubblico dovuti dal contribuente.

Risulta dal nuovo articolo 35b cpv. 2 della Legge cantonale sui trasporti pubblici (LTPub) che il debitore della tassa di collegamento sui parcheggi è *"il proprietario del fondo o di un insieme di fondi in concessione spaziale o funzionale"*. Pertanto i **debitori della suddetta tassa sono le imprese** che, se decidono di riversare tale tassa ai propri dipendenti, questa viene considerata un fattore di costo di **una prestazione a titolo oneroso** eseguita dalle imprese ai dipendenti, ossia la messa a disposizione del parcheggio. Dunque, la controprestazione complessiva (nel caso l'importo della locazione del parcheggio più CHF 3.50 al giorno) soggiace all'IVA all'aliquota normale dell'8%.

Mentre se il datore di lavoro fa pagare ai dipendenti unicamente la tassa di collegamento sui parcheggi messi finora a disposizione a **titolo gratuito**, ai fini dell'IVA viene considerata comunque **una prestazione a titolo oneroso** in base all'art. 47 cpv. 1 OIVA. Dunque, la controprestazione effettivamente ricevuta (in questo caso CHF 3.50 al giorno per parcheggio) soggiace all'IVA all'aliquota normale dell'8%.

Se un datore di lavoro decide di non riversare la tassa di collegamento sui parcheggi messi a disposizione gratuitamente ai propri dipendenti **sul luogo di lavoro**, la messa a disposizione del parcheggio **non costituisce più una prestazione a titolo oneroso** e quindi non soggiace all'IVA. Di conseguenza, si ribadisce che tale prestazione accessoria al salario rappresenta **una prestazione a titolo gratuito** per la quale non è dovuta alcuna imposta in base all'art. 47 cpv. 3 OIVA.

Considerazioni IFD

Per quanto riguarda l'imposta federale diretta, nelle "Istruzioni per la compilazione del certificato di salario e dell'attestazione delle rendite", valide dal 01.01.2016, al capitolo III "Prestazioni che non devono essere dichiarate" cifra 72 si specifica quanto segue:

"Di principio tutte le prestazioni del datore di lavoro sono imponibili e da indicare nel certificato di salario". Per praticità non devono tuttavia essere in particolare dichiarate le prestazioni relative al posteggio gratuito sul posto di lavoro (vedi 10° riga).

Vi facciamo rilevare che questa eccezione è prevista solo in relazione ad un rapporto di lavoro esistente.

Invece, se il datore di lavoro rimborsa al collaboratore l'affitto del suo posteggio (presso terzi), questa prestazione deve sempre essere dichiarata nella cifra 1 del certificato di salario quale salario imponibile.

In conclusione, la messa a disposizione (gratuita) di un parcheggio al posto di lavoro conformemente alle eccezioni che non devono essere dichiarate, non deve essere menzionata dal datore di lavoro né come "Altra prestazione accessoria al salario" né come "Osservazioni" alle cifre 14 risp. 15 del certificato. Fanno parte di questa casistica anche gli affitti versati dal collaboratore al datore di lavoro che non corrispondono al prezzo di mercato; p.es. quando il datore di lavoro riaddebita al collaboratore unicamente la tassa di posteggio.

Distinti saluti

DIVISIONE DIRITTO

La sostituta del capo della Divisione Diritto



Valérie Paris